

Dr. MASSIMO MARIA PANVINI ROSATI

NOTAIO IN ROMA

Piazza Adriana n.20 - tel. 06.68806627

Repertorio n. 55779

Raccolta n. 19044

Atto costitutivo di associazione

Repubblica Italiana

L'anno duemilaundici, il giorno diciannove del mese di ottobre, in Roma, piazza Adriana n. 20, innanzi a me dr. Massimo Maria Panvini Rosati notaio in Roma iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti

la prof. Maria Teresa Biagetti, nata a Civitavecchia (RM) il 23 febbraio 1953 e residente a Roma (RM), via Val di Non n. 37, codice fiscale BGT MTR 53B63 C773V;

il prof. Alberto Petrucciani, nato a Roma (RM) il 22 gennaio 1956 e residente a Roma (RM), via Montevideo n. 3, codice fiscale PTR LRT 56A22 H501L;

il prof. Giovanni Solimine, nato a Bagnoli Irpino (AV) il 31 luglio 1951 e residente a Roma (RM), via Giuseppe Mussi n. 5, codice fiscale SLM GNN 51L31 A566F;

il prof. Marco Santoro, nato a Napoli (NA) il 15 ottobre 1949 e residente a Roma (RM), via Romeo Rodriguez Pereira n. 21, codice fiscale SNT MRC 49R15 F839T.

Detti componenti, cittadini italiani e noti fra loro come affermano, della cui identità personale io notaio sono certo, stipulano quanto segue.

Art. 1

E' costituita una associazione retta dal seguente

STATUTO

Art. 1 - Denominazione, finalità, sede

L'associazione si denomina "Società italiana di scienze bibliografiche e biblioteconomiche - ONLUS", ed è costituita con l'intento di favorire e promuovere il dibattito e la circolazione di idee e informazioni concernenti l'ambito degli studi di bibliografia, biblioteconomia, storia del libro e delle biblioteche nei loro vari aspetti, nella prospettiva di approfondire le metodologie di tali discipline, coordinare le ricerche, realizzare iniziative comuni, nonché arricchire le potenzialità delle medesime discipline nel panorama delle ricerche scientifiche, anche attraverso il collegamento con altri studiosi e con associazioni similari in Italia e all'estero. L'Associazione, peraltro, si prefigge di rappresentare e tutelare ruolo e funzioni delle relative discipline in ambito accademico e presso le istituzioni. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, e non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse. L'Associazione ha sede in Roma.

Art. 2 - Soci

Possono essere soci professori e ricercatori di ruolo che svolgano, o abbiano svolto, attività presso le Università italiane negli ambiti disciplinari di cui all'art. 1, comma 1. Possono inoltre essere soci studiosi qualificati, italiani o

Registrato
Uff. Entrate Roma 2
il 26 ottobre 2011
al n. 32956 serie 17
Versati € 213,00 -



stranieri, delle discipline di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 3 - Modalità di associazione

Le richieste di ammissione devono essere presentate per iscritto al Presidente dell'Associazione.

Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, la richiesta di ammissione è ratificata dal Consiglio Direttivo.

Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, la richiesta di ammissione è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei soci, udito il parere del Consiglio Direttivo.

Inoltre, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, sono tenuti ad allegare alla richiesta di ammissione un curriculum vitae accompagnato da un elenco dei titoli scientifici e da una lettera di presentazione di due dei soci di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 4 - Decadenza e riammissione

Lo status di socio viene meno per le seguenti cause:

a. dimissioni in forma scritta: il socio che si sia dimesso può successivamente chiedere la riammissione, con le modalità previste per la prima iscrizione e previo il pagamento di eventuali quote non corrisposte fino al momento delle dimissioni. Il socio che recede resta, tuttavia, responsabile per le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione;

b. morosità nel pagamento della quota associativa per due anni solari consecutivi: il socio dichiarato decaduto per morosità potrà chiedere la riammissione previo versamento di tutte le quote non corrisposte;

c. saranno esclusi dall'Associazione tutti coloro che compiano atti lesivi per il prestigio dell'Associazione o qualsiasi altro atto che comunque la danneggi. Sull'esclusione del socio delibera il Consiglio direttivo.

Art. 5 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote sociali;
- b) contributi di enti pubblici e privati;
- c) donazioni;
- d) altri eventuali redditi.

Durante la vita dell'Associazione non si possono distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 6 - Quote associative

I soci sono tenuti a versare entro il 31 gennaio di ogni anno la quota associativa fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con le modalità di pagamento da esso de-

terminate.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e saranno pertanto tenuti al versamento della quota annuale.

Il socio che non abbia presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre e che non abbia versato la propria quota associativa entro il termine previsto verrà considerato moroso.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Vicepresidente;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 8 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, nel primo trimestre. Laddove essa non si possa tenere entro il primo trimestre, il bilancio annuale e la relazione dei Revisori dei conti dovranno essere approvati per corrispondenza entro il 31 marzo. Qualora l'impedimento si verifichi nell'anno di scadenza delle cariche sociali, queste si intendono automaticamente prorogate fino allo svolgimento dell'Assemblea. Deve essere convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci. Salvo casi di particolare urgenza, l'avviso di convocazione è comunicato almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. La convocazione dell'Assemblea avverrà nella massima libertà di forma, purché sia certo ed accertabile che il Socio abbia avuto notizia della convocazione medesima; pertanto la stessa potrà avvenire anche a mezzo fax, raccomandata, telegramma ed e-mail a scelta dell'organo amministrativo.


Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

E' ammessa la rappresentanza in assemblea con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco. Ogni socio può disporre di una sola delega.

L'Assemblea è legittimamente costituita, in prima convocazione, se risulti presente la maggioranza assoluta dei soci, tenuto conto anche delle deleghe, in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati, anche in caso di modifiche statutarie.

L'Assemblea discute e delibera sulla relazione e sui bilanci,



sui programmi di lavoro, sull'ammontare della quota sociale e sull'ammissione dei nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 e 3; provvede al rinnovo delle cariche sociali secondo le modalità dei successivi artt. 10 e 11.

Delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo verrà redatto, su apposito libro, relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente (o dal Vice Presidente) e dal Segretario.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente, eletto a maggioranza dal Consiglio, rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti; firma per conto di essa; convoca e presiede l'Assemblea e le riunioni del Consiglio; redige, di concerto con lo stesso, la relazione sull'attività dell'Associazione; dà corso alle delibere dell'Assemblea. Il Presidente dura in carica tre anni e non può espletare più di due mandati consecutivi.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio è composto da cinque a sette soci, eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto. Ogni socio può esprimere le proprie preferenze per non più di due nominativi. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

Il Consiglio dura in carica tre anni; ciascun consigliere non può espletare più di due mandati consecutivi. In caso di vacanza di un posto in seno al Consiglio, subentra il primo dei non eletti nella graduatoria risultante dalle votazioni precedenti: tale sostituzione dura comunque sino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica. In caso di vacanza contestuale di più di tre posti, il Consiglio decade automaticamente, rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e provvede a convocare entro sessanta giorni l'Assemblea dei soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio elegge all'interno del proprio seno il Presidente, il Vicepresidente e nomina fra i soci un segretario e un tesoriere: queste due ultime cariche possono essere esercitate anche da una medesima persona.

Il Consiglio coadiuva il Presidente nel governo dell'Associazione; esprime parere in merito all'accettazione dei nuovi soci di cui all'art. 3, comma 3; cura, insieme al Presidente, la redazione dei bilanci e della relazione annuale.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno. La convocazione è fatta di norma almeno quindici giorni prima della data fissata, secondo le medesime modalità previste dall'art. 8, comma 1.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di procedere alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione; di compilare il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri o Soci lo svolgimento di determinati incarichi o delegare a gruppi di lavoro lo studio e la soluzione di determinati problemi.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando occorre e quando la convocazione sia richiesta da almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza della metà più uno dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consigliere che non partecipa a quattro sedute consecutive (ordinarie e straordinarie) del Consiglio, decade dal mandato.

Art. 11 - Revisori dei conti

I Revisori dei conti, in numero di tre, oltre a due supplenti, eletti, contestualmente all'elezione del Consiglio, tra i Soci che non facciano parte del Consiglio direttivo, restano in carica per un triennio. Ogni socio potrà esprimere una preferenza. Risulteranno eletti i soci che avranno riportato il maggior numero di voti; i primi due non eletti saranno considerati supplenti. A parità di voti prevale il socio più anziano di età. Spetta ai revisori dei conti il controllo sulla gestione finanziaria dell'Associazione. I Revisori redigono inoltre le relazioni ai bilanci da presentare all'Assemblea ordinaria.

Art. 12 - Scioglimento dell'Associazione

Per lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del suo patrimonio è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa il patrimonio è devoluto ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 2

L'indirizzo della sede in Roma è attualmente, e fino alla deliberazione che sarà assunta dalla prima assemblea degli associati, in viale Regina Elena n. 295, c.a.p. 00161.

La associazione potrà svolgere la propria attività scientifica e organizzativa presso il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-filologiche e Geografiche dell'Università di Roma "La Sapienza".

Art. 3

Fino alla prima assemblea degli associati, che dovrà provvedere alla nomina degli organi statutari, la associazione sarà retta da un consiglio provvisorio composto dal prof. Giovanni Solimine, presidente, e dai proff. Maria Teresa Biagetti, Alberto Petrucciani e Marco Santoro.

Art. 4

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2012.

Art. 5

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della

associazione.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano e da me letto ai componenti che su mia domanda lo hanno dichiarato in tutto conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono alle ore diciannove e trenta. Occupa dieci pagine e diciassette righe di tre fogli.

F.to:=Maria Teresa Biagetti = Alberto Petrucciani = Giovanni Solimine = Marco Santoro = dr. Massimo Maria Panvini Rosati notaio=.

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso

VEGANE.

Roma li 19 OTTOBRE 2011.

